

# COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)

## Centrale di Committenza

Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  
tra i Comuni di Figino Serenza (capofila), Capiago Intimiano e Novedrate

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLTA - CAMPO DA CALCIO NEL COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)".**

**C.I.G 8238058485**

**CUP C95H19000090006**

## DISCIPLINARE DI GARA

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

**La Centrale di Committenza Comuni di Figino Serenza (capofila) Capiago Intimiano e Novedrate, con sede in Via Venticinque Aprile, 16 - 22060 Figino Serenza - Co**, di seguito denominata C.U.C., utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it).

Trattasi di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta dal Comune di Figino Serenza, quale Centrale di Committenza, per conto del Comune medesimo.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per le imprese e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it) nella sezione: "**Guide e Manuali piattaforma Sintel**": "**Guide per le imprese**" e "**F.A.Q. per le imprese**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supporto@arialombardia.it](mailto:supporto@arialombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

### 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

<b>Indirizzo C.U.C.</b>	Via Venticinque Aprile, 16 - 22060 Figino Serenza (Co) tel. 031.780160 - fax 031.781936, P.IVA 00415540137, <a href="http://www.comune.figinoserenza.co.it">www.comune.figinoserenza.co.it</a>
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 attivata con determinazione a contrattare n. 64/R.G. del 09/03/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Figino Serenza
<b>Codice CPV principale</b>	45212200-8
<b>Il progetto è stato validato</b>	Attestato di validazione del 02/03/2020
<b>Codice CIG - CUP</b>	8238058485 - C95H19000090006
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	Ore 13:00 del 07/04/2020
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	Entro il giorno 31/03/2020
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016
<b>L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad</b>	€ 507.426,54 di cui: € 500.337,87 per lavori (soggetti a ribasso) € 7.088,67 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 174.121,98 per costo della manodopera (indicato a norma

	dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
<b>L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a:</b>	€ 500.337,87 (cinquecentomilatrecentotrentasette virgola ottantasette)
<b>Responsabile del Procedimento di gara</b>	Dott. Domenico Esposito – Responsabile della CUC
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Geom. Armando Canino – Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Figino Serenza
<b>Termine di esecuzione</b>	<b>I lavori dovranno iniziare inderogabilmente entro il 31/05/2020 e dovranno essere ultimati entro 120 gg naturali e consecutivi e comunque entro e non oltre il 30/09/2020, pena la decadenza del contributo Regionale, per cui l'Ente Committente potrebbe rivalersi sull'Appaltatore per ritardi imputabili alla sua condotta.</b>
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	Figino Serenza (Co) – Via Alessandro Volta
<b>Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)</b>	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
<b>L'appalto è finanziato con</b>	Fondi propri e contributo Regionale di cui ai Decreti d.u.o del 19049 del 18/12/2018 e n. 1221 del 31/12/2019.
<b>Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà</b>	A corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016
<b>Suddivisione in lotti</b>	I lavori in oggetto verranno affidati unitariamente in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati.

## 1.2 AVCPASS

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in virtù della propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è gestita interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della C.U.C. ([www.comune.figinoserenza.co.it](http://www.comune.figinoserenza.co.it)), ovvero sul sito di ARIA [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it). In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto I) del Bando di gara.

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Mod. 1 – Domanda di partecipazione
- Mod. 1-bis – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese
- Mod. 1-ter – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da parte dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento
- Mod. 2 – D.G.U.E. redatto in conformità al modello pubblicato sulla Guri n. 170 del 22/07/2016
- Mod. 3 – Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice
- Mod. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla C.U.C. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di

sentenze di condanna

- Mod. 4-bis – Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente (tramite il Mod. 4 oppure nel D.G.U.E.)
- Mod. 5 – Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)
- Mod. 6 – Dichiarazione di offerta economica
- Mod. 7 – Modello offerta economica
- Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel
- Elaborati progettuali

### **3. INFORMAZIONI GENERALI**

#### **3.1 OGGETTO DI GARA**

Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di Via Volta – Campo da calcio nel Comune di Figino Serenza (Co),

- lavorazioni e classificazione di cui si compone l'intervento (comprensivo degli oneri della sicurezza):

n.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
1	OS06	II	si	459.499,02	90,55	Prevalente	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016  (40% dell'importo dell'appalto)
3	OS30	I	si	47.927,52	9,45	Scorporabile (sios < del 10%)	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016  (40% dell'importo dell'appalto)
			<b>Totale</b>	<b>507.426,54</b>	<b>100</b>		

#### **3.2 VINCOLI ESECUTIVI**

L'appaltatore prima della stipula del contratto dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Relativamente alle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30 **si richiede obbligatoriamente l'esecuzione delle lavorazioni da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi del Decreto n. 37/08. Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette abilitazioni**, esponendosi, in caso contrario, a grave

inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge).

Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste.

#### **4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

##### **4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile**. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

**Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.**

#### **4.2 REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165**.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78).

#### **4.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

<b>Requisiti di idoneità professionale</b>	iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
<b>Requisiti di qualificazione</b>	<p><b>a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OS06: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS06 con classifica adeguata ai lavori da assumere.</b></p> <p>Si puntualizza che, in alternativa al possesso della predetta categoria di lavorazione OS06, il concorrente potrà qualificarsi anche tramite il possesso della categoria OG1.</p> <p>L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n. 149 del 14/09/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/07/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS06, previa espressa previsione nel bando di detta possibilità.</p> <p><b>b) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria –</b></p>

	<p><b>S.I.O.S. – OS30:</b></p> <p>- <b>attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)</b> regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la <b>qualificazione nella categoria OS30 con classifica I.</b></p> <p>Si puntualizza che, in alternativa al possesso della predetta categoria di lavorazioni OS30 con almeno la classifica I, il concorrente potrà qualificarsi anche tramite il possesso della categoria <b>OG11 con almeno la classifica I.</b> Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 248/2016, con il possesso della qualificazione nella categoria OG11 è possibile eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.</p> <p>Inoltre, il possesso dei requisiti per la <b>categoria scorporabile OS30</b>, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, <b>oltre che dalle attestazione SOA nelle predette categorie di lavorazioni OS30 e OG11</b>, anche tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010</b>, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta <b>categoria OS30</b>, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per <b>lavori analoghi</b> si intendono <b>rigorosamente ed esclusivamente</b> i lavori rientranti nella declaratoria della categoria OS30 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016;</li> <li>b) <b>costo complessivo sostenuto per il personale dipendente</b> non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);</li> <li>c) <b>adeguata attrezzatura tecnica.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Tali lavorazioni - <b>essendo ricomprese tra quelle così dette SIOS elencate nell'Allegato A del DM 248/2016</b> - sono state indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.2, <b>come categoria scorporabile</b> anche se di importo inferiore a 150.000,00 euro e di <b>incidenza inferiore al 10%</b> dell'importo complessivo dell'appalto, in virtù della definizione di categoria scorporabile di cui all'art. 3, lettera oo-ter del codice e dell'art. 1, comma 3, del citato DM 248/2016.</p> <p>Essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse <b>è ammesso l'istituto dell'avvalimento e l'eventuale subappalto soggiace al limite del 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.</b></p> <p>Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30 – <b>essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria</b> - <b>non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OS06.</b> Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per la predetta categoria OS30, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (<b>subappalto "qualificatorio"</b>). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.</b></p>
<p><b>Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi</b></p>	<p><b>Requisito di idoneità professionale</b></p> <p>Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:</p> <p>1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di</p>

concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;**

- 2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

#### **Requisiti di qualificazione**

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al **precedenti punti a) e b)**, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i **consorzi di imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice** e i **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Ente Committente. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 - octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

#### 4.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori, dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA di cui al precedente punto 4.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale** [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le lavorazioni per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

**Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido** nei confronti dell'Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la C.U.C. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura", presente sulla piattaforma Sintel, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

#### 4.5 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori relativi alla categoria OS06 (categoria prevalente), che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1), le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria scorporabile OS30 (cat. sios) minore del 10%, a qualificazione obbligatoria, intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara [preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nel Modello 1] pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di



subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla categoria scorporabile per la quale non possieda i requisiti richiesti. Si precisa che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, né quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30, essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, soggiace al limite del 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 comma 18, secondo periodo, della legge di conversione del DL 32/2019 (legge 14 giugno 2019 n. 55) nella presente procedura non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105 comma 6 è sospesa fino al 31/12/2020.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare all'Ente Committente per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

#### **4.6 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018.

Il concorrente dovrà presentare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

#### **4.7 SOPRALLUOGO**

Per la presente procedura non è richiesto obbligo di sopralluogo assistito e non verrà rilasciato, pertanto, alcun certificato di presa visione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune committente. L'operatore economico potrà, pertanto, effettuare in economia le ispezioni presso le aree interessate dal cantiere, necessarie ai fini della corretta formulazione dell'offerta.

#### **4.8 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere di importo pari al 2% (due per cento) della base d'asta complessiva indicato al punto 1. del presente Disciplinare, ovvero € 10.148,53. La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore del Comune di Figino Serenza;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Figino Serenza;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Figino Serenza, Crédit Agricole Cariparma Spa, Ag. di Figino Serenza, Via Crocifisso n. 22; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Figino Serenza da depositare presso il Tesoriere del Comune di Figino Serenza; con bonifico mediante accredito sul conto IBAN n. IT 42 P 06230 51280 000046601529 con causale del versamento "*Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di Via Volta – Campo da calcio nel Comune di Figino Serenza (Co)*"

Dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo la **fideiussione originale rilasciata in formato elettronico** da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà essere sottoscritta con **firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia scansionata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante.

Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative, o le fideiussioni rilasciate da intermediari, secondo lo schema tipo previsto del D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.
- la validità per un periodo di almeno **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione provvisoria, nell'apposito campo la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

#### ***Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione***

Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo un documento informatico contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore).

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

\*\*\*\*\*

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **5. SINTEL**

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'Allegato - Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

### **5.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, entro il **31/03/2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito ARIA, nella sezione "Bandi > Bandi di gara sulla piattaforma "Sintel", nonché sul sito internet della Centrale di Committenza insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **6. OFFERTA**

### **6.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Centrale di Committenza, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 07/04/2020**, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 6.2, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**, come meglio precisato al successivo paragrafo 6.2.1;
- b) l'**Offerta economica**, come meglio precisato al successivo paragrafo 6.2.3.

**Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.**

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di **connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo**, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.P.A. e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

### **6.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione *ad hoc* – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella *Documentazione amministrativa* utilizzando il Mod. 1-bis – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

### **6.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)**

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel", si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la Centrale di Committenza potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

#### **6.2.1 Documentazione amministrativa (step 1)**

Con riferimento alla *Documentazione amministrativa* è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara "Mod. 1" e "Mod. 1-bis" per R.T.I. costituendo;
  - b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22.07.2016, "Mod. 2" e se del caso, il "Mod. 1-ter" per l'avvalimento;
  - c) Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, "Mod. 3";
  - d) Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 "Mod. 4";
  - e) Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 "Mod. 4-bis";
  - f) Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno) "Mod. 5";
  - g) Dichiarazione di offerta economica "Mod. 6";
  - h) Modello di offerta economica "Mod. 7";
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore.

**Le dichiarazioni di cui ai paragrafi successivi potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla C.U.C..**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

**Ai fini della sanatoria la C.U.C. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, **la C.U.C. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la C.U.C. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **a) "Domanda di partecipazione"**

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo preferibilmente secondo il Mod. 1 - Domanda di partecipazione alla gara** a cui va aggiunto il **Mod. 1-bis** per R.T.I. costituende.

Nel Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara predisposta dalla C.U.C. sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice che sono presenti anche nel D.G.U.E.; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del D.G.U.E..

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

**a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

**b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

**Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**Il concorrente allega** copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**In caso di R.T.I. costituendo alla domanda di partecipazione va allegato il Mod. 1-bis contenente la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.**

**Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione dell'istanza di partecipazione si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00. Il bollo potrà essere pagato alternativamente mediante Modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando nell'apposito campo copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.**

#### ***b) "Documento di Gara Unico Europeo"***

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale *preliminare* in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.

Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Il D.G.U.E è articolato in sei parti con relative sezioni:

- Compilazione a cura della C.U.C.:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

- Compilazione a cura dell'operatore:

## Parte II – Informazioni sull'operatore economico

### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

### In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

## Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.2 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto Legge 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto sblocca-cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla C.U.C. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna**.

**(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.**



Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente.** In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui al par. 4.3 del presente disciplinare;
- b) omissis;
- c) la **sezione C** per dichiarare l'eventuale ricorso al subappalto qualificatorio in merito alle categorie scorporabili;
- d) omissis.

**Parte V:** Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) – **omessa** perché non pertinente alla presente procedura.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni prese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la C.U.C. di acquisire direttamente la documentazione complementare, accedendo alla Banca Dati nazionale del Operatori Economici, di cui all'art. 81 del Codice.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### ***c) "Dichiarazioni integrative "***

#### **Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**];
- 1-bis.** dichiara [utilizzando preferibilmente il **Modello 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla C.U.C. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui**

**all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna** ed eventualmente il **Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente]** tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al D.L. 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con Legge 55/2019]:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'**art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
- al fine di fornire alla C.U.C. tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 5** del Codice (con particolare riferimento alle **lettere c), c-bis e c-ter e c-quater**), tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della C.U.C..

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo [utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice** e il **Modello 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla C.U.C. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna ed eventualmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente]** devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione [utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente]**].

2. dichiara il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto;
3. dichiara **di non avere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, **sede, residenza o domicilio** in Paesi così detti "*black list*", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, ovvero **dichiara di avere sede, residenza o domicilio** in Paesi così detti "*black list*", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2020 (consultabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla sezione: "Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione") e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;

6. dichiara di prendere atto e di accettare incondizionatamente le norme che regolano le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia, denominato Sintel, contenute nei manuali d'uso;
7. dichiara di essere consapevole che la C.U.C. si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della C.U.C. ove ricorra una di tali circostanze;
8. si impegna nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario a sottoscrivere prima della stipula del contratto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
9. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel Disciplinare di gara e negli altri elaborati di progetto:
  - la consegna dei lavori, in via d'urgenza, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice;
  - il possesso delle abilitazioni ai sensi del Decreto n. 37/08 da parte dei soggetti che eseguiranno le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30;
10. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle lavorazioni, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, nonché di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
12. indica le eventuali lavorazioni che intende affidare in subappalto con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la C.U.C. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la C.U.C. a rilasciare **copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice** ed il **Modello 4 - Dichiarazioni relative alle**

*circostanze da sottoporre alla C.U.C. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna o Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente*, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1 - Domanda di partecipazione** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**In caso di avalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:**

- con riferimento al punto **n. 1**, utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e 1-bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3);
- con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Modello 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla C.U.C. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna** ed eventualmente **Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente**;
- con riferimento ai punti **n. 5** (codice di comportamento); **n. 12** (operatori non residenti) e **n. 10** (privacy) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter - per Avalimento**.

**d) "Documentazione a corredo"**

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):**  
copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativo all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
  - pagamento tramite Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate;
  - acquistando contrassegno di € 16,00 e producendo il Mod. 5 di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo caricato sulla piattaforma e posto tra i documenti di gara.

In entrambi i casi il concorrente dovrà inserire, nel portale, copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. 5 di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di raggruppamento di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentata un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del R.T.I. presenti distintamente la propria istanza.

**e) "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" (eventuale)**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo "Domanda di partecipazione".

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti/categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti/categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

**Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Mod. 1 - predisposto dalla C.U.C.), oppure nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari o GEI non ancora costituiti utilizzando il Mod. 1-bis.**

### **6.2.2 Offerta tecnica (step 2)**

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

### **6.2.3 Offerta economica (step 3)**

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

► inserire nel campo "**Offerta economica**", presente sulla piattaforma Sintel, il valore complessivo della propria offerta, in termini di sconto espresso, come percentuale, criutilizzando un massimo di cinque cifre decimali, separate dalla virgola, (non deve essere inserito il simbolo "%"), comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza indicati dalla C.U.C.;

#### **ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

► Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

- inserire nel campo "**di cui costi per la sicurezza afferenti dall'attività svolta dall'operatore economico**", presente sulla piattaforma Sintel, l'ammontare dei costi per la sicurezza (propri del concorrente);
- inserire nel campo "**di cui costi del personale**", presente sulla piattaforma Sintel, l'ammontare dei propri costi della manodopera;
- inserire nel campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**", il valore indicato nel paragrafo 1. del Disciplinare di gara relativo ai costi per la sicurezza definiti dall'Ente Committente pari a: Euro 7.088,67.

**La piattaforma Sintel calcola l'anomalia dell'offerta e la graduatoria basandosi sul valore inserito dall'operatore economico nel campo "offerta economica" comprensivo di tutti gli oneri sopra citati.**

Per completare questa fase, il concorrente dovrà inserire nel paragrafo "**Documenti dell'offerta economica**":

- a) un documento redatto in conformità al **Mod. 6 - "Dichiarazione offerta economica"**, con il quale:
  1. dichiara la ragione/denominazione sociale dell'impresa, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita IVA;
  2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
    - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
  3. dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali e di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  4. dichiara che l'offerta presentata tiene conto degli oneri di sicurezza e ne accetta la quantificazione;
  5. dichiara di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data

di apertura dei plichi contenenti le offerte;

6. indica, compilando la Tabella "Costo manodopera", le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, indicandone, le modalità con le quali è stato determinato il costo complessivo della manodopera (numero delle risorse impiegate, inquadramento, contratto collettivo applicato, costo giornaliero, ore lavorate ecc.).

Si precisa che la compilazione della Tabella "Costo manodopera" non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura; in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione, qualora la stessa non sia stata compilata, il concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito, ne dovrà inviare i dati affinché, la C.U.C., con riferimento ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione proceda a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

**b)** un documento contenete il dettaglio dell'offerta economica utilizzando preferibilmente il **Mod. 7 - "Modello offerta economica"** indicando i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere (fino a cinque cifre decimali), sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di Euro 500.337,87 **al netto degli oneri della sicurezza (punto 1 del Mod. 7)**;
- la stima dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (**punto 2.B del Mod. 7**);
- la stima dei costi del personale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (**punto 2.C del Mod. 7**).

Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della sicurezza aziendali e per i costi della manodopera. Non sono ammesse offerte in aumento.

**N.B.** Il Mod. 7 deve essere redatto compilando il file excel messo a disposizione della C.U.C. contenente le formule necessarie alla determinazione del valore economico da indicare sulla Piattaforma Sintel.

Il documento così prodotto andrà stampato e caricato a sistema, in formato pdf, debitamente sottoscritto.

**I Modelli 6 e 7 dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 6.2.1.**

#### **ATTENZIONE:**

Si informa che, esclusivamente per motivi tecnici legati al suo funzionamento, la piattaforma SINTEL esegue i calcoli e crea la graduatoria sulla percentuale di ribasso inserita alla voce "Offerta economica" **AL LORDO**, ovvero comprensiva di tutti gli oneri (in particolare, degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza determinati dalla C.U.C.).

Pertanto, ai fini della corretta compilazione dell'offerta in SINTEL, il concorrente:

- a) indicherà alla voce "Offerta economica" l'importo di cui alla **lettera 2.A** del Mod. 7 (come rideterminato automaticamente dal modello);
- b) dovrà inserire alla voce "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" l'importo indicato alla **lettera 2.B** del Mod. 7;
- c) dovrà inserire alla voce "di cui costi del personale" l'importo indicato alla **lettera 2.C** del Mod. 7;
- d) dovrà inserire alla voce "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" l'importo, già quantificato dalla C.U.C., indicato alla **lettera 2.D** del Mod. 7.

**IMPORTANTE: in caso di discordanza** tra i valori indicati nel modello di offerta economica (Mod. 7) e quelli indicati nel campo dell'Offerta Economica presente in SINTEL, **prevalgono i valori indicati sulla piattaforma telematica.**

#### **6.2.4 Riepilogo dell'offerta (step 4)**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Modalità di produzione e firme digitali richieste</b>
- Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
- R.T.I. (sia costituito che costituendo) - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
- Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
- Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	- Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. - Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

### **6.2.5 Invio offerta (step 5)**

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta".

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

#### **ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (documentazione amministrativa, tecnica ed economica).

## **7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE**

### **7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), D.Lgs 50/2016, a favore dell'offerta che comporta il minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2 e 2-bis. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte economiche sia inferiore a dieci.

### **7.2 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**



Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La C.U.C. si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla C.U.C..

La C.U.C. si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla C.U.C. anche ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f), D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924.

La C.U.C. si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

## **8. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

La C.U.C. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente disciplinare.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

## **9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

La fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, verrà effettuata da un apposito Seggio di Gara nominato dalla C.U.C..

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Seggio di Gara nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno **06/04/2020** con inizio alle ore **15:00** presso la Sala Giunta del Comune di Figino Serenza, Centrale di Committenza in Via Venticinque Aprile n. 16, Figino Serenza.

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione "Documentazione di gara"), ovvero nella pagina "Bandi di gara sulla piattaforma Sintel" del sito internet di ARIA, ovvero sul sito della C.U.C., fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, il Seggio di Gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
- d) analisi della documentazione amministrativa ed eventuale attivazione delle procedure di soccorso istruttorio previste all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- e) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 2-bis) del Codice.

Le offerte economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla C.U.C., né dagli operatori economici, né da terzi.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa nella medesima seduta, o in un'ulteriore seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà alle seguenti attività:

- a) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche;
- b) determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis) del Codice, effettuato direttamente dalla piattaforma Sintel tramite l'apposita funzione;
- c) apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori offerti;
- d) esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come alla lettera b);
- e) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) formulazione della proposta di aggiudicazione;
- g) trasmissione degli atti all'organo competente della C.U.C. per l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice.

#### **GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA**

In caso di parità delle migliori offerte economiche, si darà corso all'applicazione dell'art. 77, del R.D. 827/1924 e non sarà consentito né ammesso un ribasso superiore alla soglia di anomalia (precedentemente individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

#### ***Procedura di esclusione automatica***

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice ultimo periodo del Codice **aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - cd. "sblocca cantieri" convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55**, il Seggio di Gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice.

A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara approverà la graduatoria finale che vedrà al primo posto la migliore offerta non esclusa (cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento indicato all'art 97 commi 2 commi 2-bis Codice). Non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art 97.

Il Seggio di gara, all'esito della sua seduta, formulerà la proposta di aggiudicazione.

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, **l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis del Codice, non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (=dieci).**

**Sono previste due distinte metodologie di calcolo (ovvero – un solo sistema di calcolo, caratterizzato dalla presenza di alcune variabili):**

- l'una – disciplinata dal comma 2 dell'art. 97 del Codice – che trova applicazione quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici) e
- l'altra – prevista dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice – da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici).

**Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 5 (cinque), ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.**

In caso di offerte ammesse **inferiore a 5 infatti**, è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa. Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 della linea guida **ANAC n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 del 1/10/2017**, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il RUP formulerà alla C.U.C. la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala, previa verifica in ogni caso del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP che il concorrente fornisca**, entro i termini indicati dal RUP, tutte le eventuali informazioni che saranno richieste per la verifica di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice, in relazione al costo della manodopera e relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

### ***Consolidamento della graduatoria***

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), coincide con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Ufficio della C.U.C.** In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1<sup>a</sup> agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della Legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della C.U.C. o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

## **10. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **10.1 AGGIUDICAZIONE**

Il Seggio di Gara, concluse le operazioni di cui sopra, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico. In tale caso, la C.U.C. riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione da parte dell'organo decisionale della C.U.C. nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 33 del Codice.

L'aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta conformemente all'art. 32, c. 7, D.Lgs. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, all'esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 10.2 - Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

#### **ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA**

La C.U.C. e in generale l'Ente Committente si riservano altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

### **10.2 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Ente Committente, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una **garanzia fideiussoria definitiva** in favore dell'Ente Committente, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo 10.4 - Garanzia definitiva.

Inoltre:

- in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro;

- in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;

b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) **attestante la nomina**, nelle forme di legge, **del rappresentante fiscale** ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;

c) **dichiarazione**, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), **relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate** ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali.;

d) **solo in caso di RTI o consorzio:**

- copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;

e) **piano operativo di sicurezza (P.O.S.)** che dovrà, in ogni caso, essere corretto /completato/integrato con le specifiche richieste dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e dal R.U.P.;

f) **"dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi"** in conformità all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 6.06.2012, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l'Ente Committente dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

L'Ente Committente si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Ente Committente potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall'art. 53, D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

### **10.3 STIPULA DEL CONTRATTO**

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 del Codice e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, c. 8, 9 e 11, D.Lgs. 50/2016.

Le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente committente entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.700,00.

L'Ente committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

Il contratto d'appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

### **10.4 GARANZIA DEFINITIVA**

Per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%.

Tale documento può essere una fideiussione:

- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998.

La fideiussione deve essere intestata all'Ente Committente e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della C.U.C.;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 103, c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Per fruire dei benefici previsti, l'operatore economico può alternativamente:

- produrre copia in formato elettronico dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti all'art. 93, comma 7 del Codice corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma);
- allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei suddetti requisiti.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
- Forma singola	Allegare copia dei documenti, corredati da dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, in formato elettronico, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
- R.T.I. costituito - Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016) - Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare copia dei documenti posseduti da ciascun operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, corredati dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato elettronico, con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla C.U.C. la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della C.U.C. che cura il procedimento di gara, ai componenti del Seggio di Gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati personali in relazione all'attività di gestione della procedura di gara è la C.U.C..

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.